



Riunione del 15 gennaio 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 23**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente-Relatore
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni - Componente-Relatore

19.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

PUGLIATTI FRANCESCO n.q. Presidente p.t. A.S.D. My Mamy Volley di Reggio Calabria: per aver in data 30.06.2013, in violazione degli artt. 8, 9 e 16 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 55 Reg. Giur. ed art. 2 del Codice Sportivo CONI, emesso l'assegno bancario n. 7200648970-08 della Banca Prossima con Filiale a Milano di € 7.000,00= in favore del proprio tesserato, Sig. Ferraro Pasquale, a titolo di compenso per l'attività sportiva prestata dal medesimo atleta nei riguardi del sodalizio per la stagione agonistica 2009/2010/2011 risultato insoluto con addebito delle relative spese a carico dell'atleta ;

- **A.S.D. MY MAMY VOLLEY di Reggio Calabria in persona del Presidente pro-tempore:** per aver in data 30.06.2013, in violazione degli artt. 8, 9 e 16 Statuto Fipav, 2 R.A.T., 55 Reg. Giur. e dell'art. 2 del Codice Sportivo del CONI, emesso l'assegno bancario n. 7200648970-08 della Banca Prossima con Filiale a Milano di € 7.000,00= in favore del proprio tesserato, Sig. Ferraro Pasquale, a titolo di compenso per l'attività sportiva prestata dal medesimo atleta nei riguardi del sodalizio per la stagione agonistica 2009/2010/2011 risultato insoluto con addebito delle relative spese a carico dell'atleta
Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai capi di incolpazione sopra riportati e regolarmente contestati.

La CGN, in relazione a tali fatti, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 15 gennaio 2014.

Nelle more, in data 14 gennaio 2014, perveniva a questa Commissione una memoria con la quale gli incolpati, alla luce di accordi transattivi intervenuti con l'atleta e della definizione dei rapporti economici pendenti, concludono per l'archiviazione del procedimento; la medesima circostanza trova conferma nella comunicazione trasmessa dall'atleta per il tramite del proprio legale.



All'udienza del 15 gennaio 2014 nessuno è comparso per gli incolpati.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- udita la relazione della Procura Federale che, alla luce della sopraggiunta transazione tra le parti, ha concluso per l'irrogazione di sanzioni più miti rispetto alle originarie richieste;
- preso atto del contenuto delle comunicazioni trasmesse dagli incolpati e confermate dall'atleta esponente;

OSSERVA

La fattispecie in esame trae origine dall'esposto dell'atleta Ferraro Pasquale il quale, per il tramite del proprio legale, denunciava alla Procura Federale la condotta antiregolamentare assunta dal sodalizio A.S.D. My Mamy Volley di Reggio Calabria; detto sodalizio infatti, a fronte dei compensi maturati dall'atleta per l'attività sportiva prestata nelle stagioni 2009/10 e 2010/11, aveva emesso in data 30.06.2013 e consegnato all'avente diritto l'assegno bancario n. 7200648970-08 per l'importo di € 7.000,00 (settemila/00), tratto sulla Banca Prossima – Filiale di Milano e rimasto insoluto, con aggravio di spese a carico del prenditore.

Nel corso dell'istruttoria, sostanziatasi nell'acquisizione di copia dei documenti allegati all'esposto dell'atleta, tra i quali l'assegno insoluto, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna controdeduzione, rendendo inevitabile la richiesta di deferimento da parte della Procura .

Solo alla vigilia dell'udienza fissata per la discussione dinanzi a questa Commissione, gli incolpati e lo stesso atleta, a mezzo di separate comunicazioni, hanno fatto pervenire copia informale degli accordi sottoscritti in data 10.01.2014, così evidenziando l'avvenuta estinzione della pendenza economica e chiedendo l'archiviazione del procedimento .

Dall'esame della documentazione acquisita – ed ancor più dal contenuto degli accordi sottoscritti dalle parti in prossimità dell'udienza – si evince, oltre ogni ragionevole dubbio, la fondatezza dei fatti addebitati agli incolpati i quali risultano per tabulas aver violato i principi di lealtà e probità sportiva che su di loro incombono e disatteso, nello specifico, le prescrizioni di cui all'art. 18 dello Statuto Fipav ed all'art. 19 R.A.T., norme queste che sanciscono il preciso obbligo in capo agli associati di provvedere al puntuale adempimento degli obblighi di natura economica.

L'emissione di un assegno in assenza dei necessari fondi, peraltro, si pone – rispetto al più generico mancato assolvimento delle obbligazioni assunte - come condotta ancor più grave e sleale, ingenerando false aspettative per l'avente diritto e traducendosi in un ulteriore danno per il medesimo.

Va peraltro evidenziato che gli accordi successivamente raggiunti tra le parti, in forza dei quali si può presumere estinto il credito vantato dall'atleta nei confronti del sodalizio, non hanno alcuna valenza scriminante in quanto non incidono sulla sussistenza dell'illecito, comunque posto in essere, ma solo sulle conseguenze del medesimo; di tali accordi, a tutto voler concedere, può tenersi conto ai soli fini dell'entità della sanzione da irrogare, come peraltro già evidenziato nelle conclusioni rassegnate in udienza dalla Procura Federale.



Dei fatti come sopra accertati devono essere chiamati a rispondere entrambi gli incolpati ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 Reg. Giur. , in totale assenza delle scriminanti di cui al comma 4 della medesima disposizione.

Quanto all'entità delle sanzioni, questa Commissione, tenuto conto della gravità dell'addebito e della successiva definizione dei rapporti economici tra le parti, ritiene di dover applicare le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere:

- a carico del sig. Pugliatti Francesco la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre);
- a carico del sodalizio My Mamy Volley di Reggio Calabria la sanzione della multa di € 400,00 (quattrocento/00)

IL PRESIDENTE

Avv. Thomas Martone

Roma, 17 gennaio 2014